

È tempo di bilancio consolidato

Come sviluppare la procedura di consolidamento per ottenere il bilancio di gruppo

di Piero Mella

I gruppi pubblici, i gruppi editoriali e le capogruppo con azioni quotate in borsa devono redigere il bilancio consolidato.

In questo SPECIALE viene presentata la procedura di consolidamento, cioè il complesso delle elaborazioni tramite le quali si conforma il bilancio di gruppo.

L'autore schematizza la procedura di consolidamento in sei fasi e per ciascuna individua sottofasi operative. Seguendo lo schema delineato, gli operatori potranno agevolmente ottenere un bilancio consolidato corretto.

L'analisi è accompagnata dalla presentazione delle principali disposizioni della VII Direttiva CEE.

1. L'esigenza del bilancio consolidato

I gruppi aziendali (e i gruppi societari, in particolare) sono entità economiche unitarie formate da una pluralità di entità giuridicamente autonome ma operanti economicamente sotto le direttive di una *capogruppo* o di una *impresa madre*.

Quando si è in presenza di un gruppo, i bilanci delle singole unità che lo conformano non risultano significativi in quanto:

a) evidenziano solo una porzione dell'economia dell'impresa-gruppo;

b) accolgono valori che non esprimono l'economicità delle singole unità in quanto possono essere alterati da decisioni della capogruppo (comunanza di costi e loro riparto tra le controllate; prezzi multipli nello spazio; ecc.);

c) espongono valori di eventuali operazioni intergruppo che, a livello di gruppo, devono essere eliminati proprio in quanto si connettono ad operazioni interne. Il bilancio consolidato ricostruisce la gestione dell'intero gruppo.

Il bilancio consolidato non deriva, però, dalla

semplice aggregazione dei bilanci delle singole unità di gruppo; non è una somma ingenua di valori della stessa specie (si formerebbe, in tal caso, un semplice bilancio «aggregato»); il bilancio consolidato deriva dalla aggregazione ragionata delle sole voci dei bilanci delle unità di gruppo che rappresentino rapporti esterni al gruppo, con eliminazione dei valori riflettenti scambi interni, infragruppo.

2. La procedura di consolidamento

Si denomina, comunemente, «procedura di consolidamento» la successione delle fasi operative necessarie per strutturare concretamente il bilancio di gruppo. Si può ritenere indicativamente composta dalle seguenti *quattro fasi fondamentali*:

1. individuazione dell'«area di consolidamento»;
2. emanazione da parte della capogruppo di «direttive» unitarie volte alla «consistency»;
3. attuazione delle «elaborazioni di consolidamento», alla luce di corretti principi;
4. predisposizione del «bilancio consolidato».

Le quattro fasi indicate sono tra loro interconnesse e non sempre sono distinguibili; spesso, inoltre, interagiscono nei tempi di svolgimento e negli effetti.


A queste quattro fasi operative occorre, però, anteporre le operazioni logiche preliminari di:

- a) individuazione dell'«area di gruppo» e della impresa obbligata al consolidamento;
- b) scelta di una «teoria del gruppo».

Il flusso della complessiva procedura di consolidamento è esposto in fig. 1.

Nella successiva analisi supporremo di essere in presenza di *gruppi societari*.

Fig. 1 - La procedura di consolidamento



PUNTO PRIMO: AREA DI GRUPPO

1.1. L'individuazione dell'area di gruppo

Il primo passo dell'intera *procedura di consolidamento* consiste nell'individuare l'*area di gruppo*; solo così sarà possibile specificare la capogruppo o, comunque, la società che dovrà redigere il bilancio consolidato.

Per «area di gruppo» si intende l'effettiva «estensione» del gruppo; vale a dire: l'insieme delle unità economiche dipendenti dall'unitario soggetto operativo.

Il problema dell'accertamento dell'«area di gruppo» consiste nell'individuare le unità concretamente formanti il gruppo in quanto assoggettate ad una direzione unitaria. Tale problema può essere risolto secondo due alternative:

1. *Soluzione legalistica (o formale o nominale)*: secondo questa interpretazione, nell'area di gruppo si ricomprendono le società X *formalmente* controllabili dalla capogruppo A in quanto:

— A detiene direttamente o indirettamente il 50% + x% del *capitale sociale* (con diritto di voto) di X;

- A ha il *diritto* di nominare la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione di X;
- A ha un *contratto* esplicito di dominio su X;
- A *può vincolare* l'amministrazione di X.

Questi gruppi si denominano «legalistici» in quanto per includere X nell'area di gruppo si accerta unicamente il *diritto* di A di controllare la gestione di X, indipendentemente dal fatto che A abbia esercitato questo diritto. Si accerta, cioè, l'esistenza di un *legame formale di gruppo*.

2. *Soluzioni di fatto (o sostanziale o operativa)*: secondo questa interpretazione non è sufficiente che A «possa» formalmente controllare la B; è necessario accertare che A eserciti *di fatto* il controllo sulla B non solo che abbia la potestà di esercitarlo.

Nell'area di gruppo sono ricomprese, allora, le sole società *di fatto* controllate dalla A. L'accertamento di un effettivo controllo da parte di quest'ultima, d'altra parte, è sufficiente per includere la X nell'area di gruppo.

Il gruppo (A & B), formatosi nel momento in cui A esercita *sostanzialmente* il controllo sulla B si denomina «gruppo operativo o fattuale».

La soluzione generalmente accettata al problema deriva da un compromesso tra le due interpretazioni: si ritiene opportuno rendere il più possibile «estesa» l'area del gruppo; ciò implica che in essa siano ricomprese:

- (i) le imprese «legalmente» controllabili in termini assoluti (controllo formale) anche se di fatto non controllate;
- (ii) le imprese «di fatto» controllate anche se non «legalmente» controllabili.

1.2. L'obbligo di redazione del bilancio consolidato nella VII Direttiva CEE

Il bilancio consolidato deve, di norma, essere redatto dalla capogruppo o, se questa è una società finanziaria pura, dalla impresa operativa di maggiore importanza.

La VII Direttiva CEE statuisce dettagliatamente che il bilancio consolidato deve essere redatto dall'«impresa madre» (ai sensi dell'art. 1):

- 1) se detiene la maggioranza dei «diritti di voto» nell'impresa figlia; ovvero:
- 2) se, essendo azionista o socia nell'impresa figlia, ha il «diritto di nominare o revocare» la maggioranza dei membri
 - i) dell'organo di amministrazione, oppure,
 - ii) dell'organo di direzione, oppure,
 - iii) dell'organo di vigilanza;
- 3) se, essendo azionista o socia nell'impresa figlia (tale condizione potrebbe non essere richie-

sta dagli Stati membri) ha il «diritto di esercitare un'influenza dominante» in virtù:

- i) di un contratto stipulato con l'impresa figlia,
 - ii) di una clausola statutaria dell'impresa figlia;
- ovvero:

4) se, essendo azionista o socia nell'impresa figlia:

i) con l'esercizio del diritto di voto ha fatto nominare la maggioranza degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa figlia; tale disposizione non si applica se un'altra impresa può vantare, nell'impresa figlia, i diritti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3); gli Stati membri possono subordinare l'applicazione della disposizione alla condizione che l'impresa madre detenga almeno il 20% del diritto di voto degli azionisti o soci nell'impresa figlia;

ii) in base ad accordi con gli altri azionisti (per esempio, tramite sindacati di voto) controlla, da sola, la maggioranza dei diritti di voto nelle assemblee dell'impresa figlia;

5) se l'impresa madre detiene partecipazioni in altra impresa e:

i) l'impresa madre esercita «effettivamente» sull'impresa figlia un'influenza dominante;

ii) se l'impresa madre e l'impresa figlia sono soggette a direzione unitaria dell'impresa madre stessa;

iii) e gli Stati membri impongono l'obbligo del consolidamento;

6) gli Stati membri possono imporre l'obbligo del consolidamento ad un'impresa (ai sensi dell'art. 12) se:

i) «pur non detenendo partecipazioni», è in grado di controllare l'impresa figlia in virtù di un contratto di dominio o di una clausola statutaria;

ii) gli organi di amministrazione dell'impresa madre e quelli dell'impresa figlia sono composti dalle stesse persone.

Dall'analisi delle disposizioni precedenti si evince immediatamente come il Legislatore europeo abbia privilegiato la nozione di gruppo legalistico (punti da 1 a 3) pur lasciando opzione agli Stati membri di imporre l'obbligo del consolidamento ai gruppi di fatto (punti da 4 a 6).

Sono menzionati, inoltre, tutti i possibili legami di gruppo (partecipazioni di controllo, contratti di dominio, vincoli contrattuali vari).

Il computo delle «percentuali di partecipazione» si attua sulla base dei *diritti di voto*.

Ai diritti di voto detenuti direttamente da un'impresa madre si aggiungono quelli detenuti da altre imprese figlie o da persone che agiscono per conto dell'impresa madre.

Si sottraggono, naturalmente, i diritti di voto detenuti per conto di altre imprese o di altri soggetti, se tali diritti di voto sono esercitati secondo il mandato ricevuto.

I.3. Imprese obbligate al consolidamento: forma e sede

Sono obbligati al consolidamento i gruppi nei quali (ai sensi dell'art. 4):

i) l'impresa madre (con sede nella CEE)

ii) o, almeno una delle imprese figlie (con sede nella CEE)

abbia forma di società di capitali.

Gli Stati membri possono esonerare dal consolidamento l'impresa madre che, pur avendo la maggioranza dei diritti di voto nelle assemblee dell'impresa figlia, non sia in forma di società di capitali.

È mantenuto il cosiddetto «respiro mondiale del consolidamento» che già caratterizzava la Proposta di VII Direttiva; l'impresa madre deve consolidare i bilanci di tutte le imprese figlie ovunque si trovi la sede di queste (anche in paesi non compresi nella CEE).

L'obbligo del consolidamento è esteso all'ipotesi di gruppi a catena (A-B-C). Una impresa figlia (C) di un'impresa figlia (B) è considerata impresa figlia anche per l'impresa madre (A) di quest'ultima impresa figlia (B).

Dal congegno delle disposizioni della Direttiva si evince che ogni impresa di un gruppo deve redigere il bilancio consolidato relativamente alle imprese del sottogruppo controllato, salvi gli esonerati che esamineremo al punto seguente.

PUNTO SECONDO: TEORIA DEL GRUPPO

II.1. Le diverse teorie del gruppo

Il secondo passo della procedura di consolidamento è quello della scelta di una tra le molte *teorie del gruppo*.

Con questo termine si indicano le interpretazioni del rapporto economico operativo che lega la capogruppo alle altre unità di gruppo. Tre sono le teorie del gruppo più diffuse:

a) *proprietary theory*: il gruppo è il risultato di investimenti attuati dalla capogruppo in quote di altre società; il gruppo è unitario in quanto rappresenta la proprietà della capogruppo;

b) *entity theory*: il gruppo è una unità economica che sviluppa la propria attività tramite una pluralità di distinte unità operative giuridicamente autonome;

c) *parent company theory* (o teoria della casa madre): il gruppo è un'unità economica ma le controllate sono filiazioni della capogruppo; la gestione delle controllate va a beneficio della capogruppo; il bilancio del gruppo è rappresentato dal bilancio della impresa madre integrato con quelli delle imprese figlie.

II.2. La teoria della «casa madre»

La scelta di una *teoria del gruppo* è importante perché ogni teoria impone la formazione di un bilancio strutturalmente diverso da quello redatto con altre.

Tra le diverse teorie la più seguita è la *parent company theory*; essa ha ispirato anche la procedura di consolidamento nella VII Direttiva CEE.

Secondo la teoria della *casa madre* il gruppo è inteso come il risultato di una *combinazione* tra imprese attuata dalla capogruppo. La gestione del gruppo non solo è subordinata alle direttive della casa madre ma va a vantaggio esclusivo degli azionisti di tale società.

Questa è in una posizione privilegiata rispetto alle altre unità del gruppo in quanto è considerata l'unico azionista dell'entità-gruppo.

Il capitale netto dell'intero gruppo è rappresentato da quello della sola società madre. Gli azionisti di minoranza delle società controllate (società figlie) sono considerati quali «finanziatori» della capogruppo.

Anche se la *parent company theory* è la più seguita, occorre ricordare che la *proprietary theory* informa, però, le procedure di consolidamento sia nell'ambito delle joint capital ventures, da parte delle società partecipanti, sia nei casi in cui una società, la A, partecipi nel capitale della B per una percentuale non di controllo; in questo caso, il consolidamento, anziché con il «metodo proporzionale», si potrebbe attuare con il cosiddetto *equity method*.

PUNTO TERZO: AREA DI CONSOLIDAMENTO

III.1. Delimitazione dell'area di consolidamento

Dopo avere individuato l'*area di gruppo* occorre effettuare la scelta dell'*area di consolidamento*.

Si denomina «*area di consolidamento*» l'insieme delle unità di gruppo i cui bilanci sono consolidati.

Essa può non coincidere con l'*area di gruppo* a motivo di varie specie di «limitazioni» tra le quali:

a) *limitazioni giuridiche*: potrebbero essere esclusi dal consolidamento i bilanci di imprese aventi forme giuridiche ritenute non rilevanti; ad esempio: imprese a forma individuale o di società di persone;

b) *limitazioni dimensionali*: per non appesantire la procedura — specie in gruppi molto «folti» — potrebbero essere escluse dal consolidamento unità i cui bilanci presentassero valori inferiori a dati «minimi» ritenuti «soglia di significatività»; ad esempio: imprese con attività totali non supe-

riori a X e/o imprese con ricavi tipici non superiori a Y, con X e Y da prefissarsi di volta in volta;

c) *limitazioni economiche*: nei gruppi plurisetoriali, con unità svolgenti attività diversificate, potrebbero essere escluse dal consolidamento le unità appartenenti a prescelti settori in quanto ritenute non omogenee al fine della strutturazione della combinazione produttiva di gruppo; per esempio: in un gruppo industriale potrebbe escludersi dal consolidamento l'unica unità appartenente al settore del trasporto se essa prestasse i propri servizi prevalentemente ad unità non di gruppo; in generale, potrebbero non essere ricompresi nel consolidamento le unità svolgenti attività «troppo» dissimili da quella della maggioranza delle altre unità del gruppo;

d) *limitazioni geografiche*: potrebbero essere esclusi dal consolidamento i bilanci di unità ubicate in paesi geografici caratterizzati, ad esempio, da elevata inflazione, da dati regimi politici e così via;

e) *limitazioni per fenomeni anomali nella gestione delle unità*: potrebbero non ricomprendersi nel consolidamento i bilanci di unità neo costituite o in stato fallimentare o di unità per le quali sia prossima la cessione del pacchetto azionario di controllo;

f) *limitazioni temporali*: potrebbero non rientrare nell'area di consolidamento le unità delle quali sia stato acquisito il controllo in prossimità della chiusura del periodo amministrativo o quelle per le quali si è già decisa la cessione del pacchetto azionario di controllo;

g) *limitazioni per vincoli contabili non accettati*: potrebbero non essere consolidati i bilanci di date unità se queste, per vincoli di diritto del paese in cui operano, fossero costrette a redigere bilanci secondo schemi e/o con criteri di valutazione ritenuti non significativi e non rielaborabili secondo le direttive unitarie;

h) *limitazioni di «forma» di esercizio del controllo*: potrebbero essere escluse dall'area di consolidamento le unità legalmente controllabili ma, di fatto, non controllate o le unità per le quali il controllo fosse per vincoli economici particolari o, comunque, non ritenuti «stabili» nel tempo.

III.2. Imprese esonerate dal consolidamento per la VII Direttiva CEE

Gli articoli da 5 a 15 della VII Direttiva prevedono numerose esclusioni dall'area di consolidamento. Ricordiamo le principali:

1) società di partecipazione finanziaria (art. 5), a condizione che non abbia esercitato forme di controllo nelle società partecipate ed abbia accordato prestiti unicamente a tali società; l'esonero deve essere autorizzato da un'autorità amministrativa;

2) società di «piccole» dimensioni (art. 6); sono esonerate le imprese i cui bilanci da consolidare, «nel complesso», non superino i limiti numerici di due dei tre criteri stabiliti dall'art. 27 della IV Direttiva CEE, con possibilità di variare in aumento tali limiti a condizione che nessuna delle società abbia emesso valori mobiliari quotati in una delle Borse di uno Stato membro;

3) società intermedie di un gruppo a catena (A-B-C) nel quale l'impresa capogruppo (A) e l'impresa figlia (B) abbiano sedi diverse ma in paesi della CEE (art. 7); l'impresa B può essere esonerata dal consolidamento di C nel proprio Stato (a meno che le legislazioni ne prevedano l'obbligo) se

i) A detiene il 100% del capitale di B, oppure se
ii) A detiene almeno il 90% del capitale di B e gli azionisti di minoranza di B hanno approvato l'esonero.

L'esonero, in tali casi, è subordinato, però, alle seguenti condizioni:

a) B e C sono consolidate da A,
b) B rende pubblico il bilancio consolidato redatto da A secondo le norme del proprio stato di appartenenza;

iii) A non detiene il 100% del capitale di B ma gli azionisti di minoranza di B (nel complesso non superanti il 10% del capitale di B) pur non avendo acconsentito all'esonero non abbiano chiesto, almeno 6 mesi prima della chiusura dell'esercizio, la redazione dei conti consolidati (art. 8).

Tutti questi esoneri sono subordinati alle norme particolari che impongono l'obbligo del consolidato per l'informazione ai lavoratori o all'autorità amministrativa o giudiziaria (art. 10);

4) società intermedie di un gruppo a catena (A-B-C) nel quale la capogruppo (A) non ha sede nella CEE (art. 11): l'impresa B può essere esonerata dal consolidamento se la capogruppo (A) consolida i bilanci di B e C secondo norme equivalenti a quelle previste dalla VII Direttiva (art. 11).

III.3. Altre limitazioni nell'area di consolidamento nella VII Direttiva CEE

Oltre che dalle disposizioni volte a specificare le imprese sottoposte allo (od esonerate dallo) obbligo di redazione del bilancio di gruppo, l'area di consolidamento risulta confermata da numerose altre disposizioni volte ad escludere dal consolidamento particolari specie di imprese.

Sono escluse dal consolidamento (art. 13):

a) le imprese che rappresentino, singolarmente, un interesse *irrilevante* al fine di offrire un quadro fedele dei risultati del gruppo, a meno che più imprese, singolarmente irrilevanti, non acquisiscano, come insieme, specifica rilevanza;

b) le imprese nei confronti delle quali l'impresa madre, per restrizioni gravi e durevoli, non possa:

i) esercitare i diritti sul patrimonio;
ii) attuare il controllo della gestione;
iii) sviluppare una direzione unitaria;
c) le imprese nei confronti delle quali l'impresa madre non possa richiedere le informazioni necessarie al consolidamento in tempi utili e con costi non sproporzionati;

d) le imprese delle quali l'impresa madre abbia acquisito quote solamente a scopo di futura cessione e non a fini di controllo;

e) le imprese che esercitano attività troppo dissimile (art. 14); non sono considerate dissimili le attività industriali, commerciali e di servizi;

f) le imprese madri che non svolgano attività industriale o commerciale e che detengano quote o azioni in virtù di accordi con una o più imprese escluse dal consolidamento; in questo caso si consolidano i soli bilanci delle società figlie (art. 15);

g) le imprese che esercitino attività bancarie, altre attività finanziarie ed attività assicuratrice non sono automaticamente escluse dal consolidamento; gli Stati membri possono, però, per esse, prescrivere disposizioni particolari sia per il consolidamento dei bilanci, sia per la presentazione di bilanci consolidati in gruppi la cui impresa madre sia impresa bancaria o di assicurazione (art. 40).

PUNTO QUARTO: DIRETTIVE UNITARIE

IV.1. Le direttive volte alla «consistency»

Perché il consolidamento possa essere significativo è necessario che i bilanci delle unità rientranti nell'area di consolidamento siano redatti omogeneamente e si riferiscano allo stesso periodo amministrativo.

La capogruppo emanerà — per questo — in tempo utile, «direttive» alle unità di gruppo al fine di obbligarle a predisporre i loro bilanci in termini «formalmente» e «sostanzialmente» omogenei, vale a dire:

a) chiusi alla stessa data;
b) redatti in tempo utile per poter attuare il consolidamento entro il termine previsto dalla capogruppo (o dal diritto positivo);
c) redatti secondo «principi contabili» uniformemente applicati, indicati dalla capogruppo;
d) in particolare, riclassificati secondo «schemi» omogenei;
e) in particolare, accoglienti valutazioni secondo «criteri» omogenei;
f) corredati degli altri dati indispensabili al consolidamento.

La procedura di consolidamento deve essere,

S
P
E
C
I
A
L
E

perciò, programmata in tempi anteriori a quelli nei quali si svilupperanno, concretamente, le altre operazioni di consolidamento.

Esaminiamo sinteticamente ciascuna specie di elaborazioni di consolidamento.

Fig. 2 - Elaborazioni logico-contabili di consolidamento

PUNTO QUINTO: ELABORAZIONI DI CONSOLIDAMENTO

V.1. Elaborazioni manuali e contabili

Le «elaborazioni di consolidamento» consistono nelle operazioni concretamente volte alla elaborazione dei dati accolti nei singoli bilanci onde ottenere i dati del bilancio di gruppo.

Possiamo distinguerle in:

- 1) elaborazioni manuali
- 2) elaborazioni logico-contabili.

Le «elaborazioni manuali» sono volte a predisporre i dati dei bilanci da consolidare nella forma più razionale per l'attuazione delle elaborazioni logico-contabili.

Le elaborazioni manuali sono, quindi, volte a predisporre i più opportuni «supporti» per attuare, concretamente, il consolidamento.

Le elaborazioni *logico-contabili* hanno la funzione di apportare ai bilanci da consolidare le rettifiche volte ad annullare ragionatamente l'influsso delle operazioni intergruppo.

Tali specie di elaborazioni (si veda fig. 2) possono, a loro volta, distinguersi in:

A) Elaborazioni preliminari del (propedeutiche al) consolidamento o elaborazioni di preconsolidamento: sono volte a predisporre opportunamente i dati da consolidare in guisa tale da rendere significative le successive elaborazioni.

Sono, perciò, elaborazioni «eventuali», non necessarie se i dati dei bilanci da consolidare sono già composti significativamente.

Tra le molte possibili, ricordiamo le seguenti:

1. *Riconciliazione temporale.*
2. *Raccordo delle date di chiusura.*
3. *Riclassificazione delle poste.*
4. *Rivalutazione delle partite.*

B) Elaborazioni tecniche di consolidamento: sono volte ad attuare il consolidamento vero e proprio.

Sono necessarie per eliminare i valori delle operazioni infragruppo e per aggregare quelli delle operazioni esterne.

Possiamo distinguerle in:

1. *Operazioni di assestamento delle partecipazioni.*
2. *Operazioni di compensazione dei valori reciproci.*
3. *Operazioni di eliminazione di utili interni.*
4. *Operazioni di aggregazione.*

A - elaborazioni di preconsolidamento

1. riconciliazione temporale
2. raccordo delle date di chiusura
3. riclassificazione omogenea
4. rivalutazione omogenea.

B - elaborazioni tecniche, di consolidamento

1. Assestamento delle partecipazioni: adduce alla eliminazione della posta «Partecipazioni in X» con la corrispondente percentuale di netto della X; sorgono quattro problemi:
 - a) scelta del metodo di consolidamento: in genere è adottato l'assestamento analitico globale;
 - b) computo delle differenze di consolidamento;
 - c) trattamento delle minoranze azionarie: si evidenziano i diritti delle minoranze in apposita voce nell'Avere dello S.P. consolidato;
 - d) trattamento partecipazioni reciproche: si considerano quali azioni proprie di gruppo.
2. Compensazione dei valori reciproci: eliminazione dei valori delle operazioni intergruppo.
3. Eliminazione utili interni: eliminare i margini nel valore delle merci e delle immobilizzazioni scambiate intergruppo.
4. Aggregazione dei rimanenti valori: somma «line by line» dei valori sorti in scambi «esterni» di gruppo.

V.2. Le elaborazioni manuali: i prospetti di consolidamento

Le elaborazioni, e le connesse rettifiche di consolidamento, possono essere svolte:

a) Contabilmente:

1) *nel sistema di contabilità generale della capogruppo:* questa procedura è seguita quando il bilancio di gruppo è considerato documento ufficiale, pubblico, che si affianchi o sostituisca quello della capogruppo. Nella contabilità generale della capogruppo sono «ripresi» i saldi dei conti delle società controllate. Tutte le elaborazioni e le rettifiche sono composte a Giornale e a Mastro con opportune scritture sulla base del metodo della partita doppia. La procedura ha il vantaggio di «conservare memoria» sul Giornale obbligatorio della capogruppo di tutte le elaborazioni di consolidamento. Pur essendo efficace, il metodo risulta, spesso, non efficiente, specie nel caso di Gruppi «folti» e con numero notevole di operazioni infragruppo;

2) *in un sistema autonomo di contabilità generale strutturato «ad hoc»:* tutti i saldi dei conti dei bilanci da consolidare sono «ripresi» in un sistema contabile distinto da quello ufficiale della capogruppo. Le rettifiche sono attuate in questo sistema con opportune scritture contabili.

Fig. 3 - Prospetto di consolidamento a struttura orizzontale

Conti	Importi					Rettifiche		Valori del bilancio consolidato	
	Soc. A	Soc. B	Soc. C	Soc. D	...	Aumen.	Dimin.	Dare	Avere
<i>di Stato Patrimoniale</i>									
Cassa									
...									
Partecipazioni nella B									
Partecipazioni nella C									
...									
Debiti									
...									
Cap. Soc. A									
Cap. Soc. B									
Cap. Soc. C									
...									
Riserve A									
Riserve B									
...									
<i>di Profitti e Perdite</i>									
Costi									
Ricavi									
...									

b) *Non contabilmente, utilizzando convenienti prospetti di elaborazione o di consolidamento.* I prospetti di consolidamento possono essere:

a) *a struttura orizzontale:* sono tabelle a doppia entrata; gli indici di riga sono rappresentati dai Conti dei bilanci; gli indici di colonna includeranno:

- (i) le società dalle quali sono tratti i valori da consolidare;
- (ii) le rettifiche di consolidamento;
- (iii) i dati rettificati ed aggregati;

b) *a struttura verticale:* sono tabelle a doppia entrata simmetriche alle precedenti: sono stati scambiati gli indici di riga con quelli di colonna.

In genere si adottano i prospetti con logica a struttura orizzontale (si veda fig. 3).

V.3. Elaborazioni (preliminari) di preconsolidamento

1. *Riconciliazione Temporale.* Spesso le operazioni infragruppo, svolte in prossimità della chiusura del periodo amministrativo, possono essere annotate da una sola delle unità tra le quali l'operazione è compiuta (ad es. A vende a B; A emette fattura all'atto della spedizione ed annota un «ricavo per vendita» a B; B, al 31 dicembre, non ha ancora ricevuto né la merce né la fattura; B non annota alcun «costo di acquisto» da A) o possono essere annotate in termini differenti, non reciproci (A annota la vendita; B annota l'impegno a ricevere o le merci in viaggio). In questi casi la riconci-

liazione ripristina la necessaria simmetria tra i bilanci da consolidare.

2. *Raccordo tra le date di chiusura.* Spesso le società facenti parte di un gruppo hanno una norma di statuto che impone una data di chiusura del periodo amministrativo non coincidente con il 31 dicembre. Ove non si ritenesse di escludere dal consolidamento i bilanci con data di chiusura difforme da quella della maggioranza delle unità di gruppo, sarebbe necessario predisporre un *bilancio intermedio*, riferito al 31 dicembre, opportunamente integrando quello formalmente predisposto. Secondo la SEC («Acc. Res. Bull.» 51, 1952, pag. 42) è possibile includere nel consolidamento bilanci con data di chiusura diversa da quella della capogruppo purché non anteriori di oltre 93 giorni; anche la VII Direttiva CEE prevede che il consolidamento possa essere attuato senza rettifiche se lo sfasamento temporale tra i bilanci non supera i 90 giorni. La redazione di un «bilancio intermedio» è invece imposta per sfasamenti di lunghezza superiori ai 90 giorni. Analoga prassi è raccomandata nel documento n. 8 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

3. *Riclassificazione delle poste.* Se le unità controllate non seguono le direttive di riclassificazione imposte dalla capogruppo (o questa non ha potuto imporle perché ha acquisito il controllo in prossimità della chiusura del periodo amministrativo) è necessario ristrutturare il bilancio da aggregare e formare un *bilancio di «preconsolidamento»*.

4. *Rivalutazione delle partite.* Un bilancio di

preconsolidamento si impone anche nel caso in cui le società controllate non abbiano attuato valutazioni omogenee durante il periodo amministrativo e in fase di chiusura dei conti.

D'ora in avanti supporremo che tutti i bilanci da consolidare abbiano già struttura uniforme. Le operazioni di preconsolidamento (preliminari) si ipotizzeranno già ultimate.

V.4. Elaborazioni tecniche di consolidamento

1. *Assestamento delle partecipazioni.* Con questo termine si designa l'operazione consistente nel sostituire alla voce Partecipazioni nella Società X, iscritta nel bilancio della controllante, i corrispondenti valori delle attività e delle passività della società X.

Data l'importanza di questa elaborazione analizzeremo, tra breve, alcuni problemi operativi che si pongono per la sua esecuzione.

2. *Compensazione dei valori reciproci.* Queste elaborazioni producono l'effetto di annullare i valori reciproci (simmetrici) delle operazioni intergruppo, accolti contemporaneamente nei bilanci delle società tra le quali quelle operazioni si sono attuate. Così, ad esempio, il conto «Costi d'Acquisto da X», iscritto nel bilancio della società A, sarà compensato con il conto «Ricavi per Vendite ad A», iscritto nel bilancio della società X. Saranno, in genere, compensati: i costi di esercizio con i ricavi di esercizio per compravendite infragruppo; i crediti con i simmetrici debiti, commerciali e finanziari; gli interessi attivi con i corrispondenti interessi passivi; i dividendi con opportune voci delle riserve o delle differenze di consolidamento.

3. *Eliminazione di utili interni.* Queste elaborazioni hanno lo scopo di eliminare l'effetto prodotto sul reddito d'esercizio da eventuali *margini di negoziazione* che, malgrado le compensazioni, possono permanere in bilancio. Così, per esempio, se la società A vende alla X materie, e se le giacenze di materie sono valutate da X «al costo», malgrado la compensazione tra «Ricavi per Vendite a X» e «Costi per Acquisto da A» il margine di negoziazione sarà compreso nel valore di rimanenza di materie accolto nel bilancio di X; per questo, sarà eliminato con riduzione contemporanea dell'utile di A.

4. *Aggregazione.* Rappresenta l'elaborazione di somma dei valori non compensati.

V.5. I problemi dell'assestamento delle partecipazioni

Quella dell'assestamento è certamente l'elaborazione più complessa tra le molte della procedura.

È necessario, quindi, esaminarla con maggiori dettagli in quanto *quattro* sono i problemi che concretamente si pongono per la sua attuazione (fig. 2 punto 1):

1. la scelta di un appropriato *metodo di assestamento*;
2. il computo e il trattamento delle *differenze di consolidamento*;
3. il trattamento delle *minoranze azionarie*;
4. l'attuazione dell'assestamento in ipotesi di *partecipazione reciproca*.

Esaminiamoli sinteticamente.

V.6. La scelta di un metodo di assestamento

Per «metodo di assestamento» si intende la «logica» secondo la quale sono trattati i valori delle attività e delle passività — formanti il capitale di funzionamento delle controllate — nell'operazione di consolidamento delle partecipazioni.

I possibili metodi di assestamento possono così compendiarsi:

a) metodo dell'assestamento analitico.

1. con consolidamento *globale*,
2. con consolidamento *proporzionale*.

b) metodo dell'assestamento sintetico.

Consideriamoli distintamente.

a) *Assestamento analitico.* Questo metodo prevede che alla voce «Partecipazioni nella società X», iscritta nello Stato Patrimoniale della società A, controllante della X, siano sostituite — e sommate a quelle della controllante — le attività e le passività caratterizzanti il capitale di funzionamento della controllata. Il metodo di assestamento analitico, nel caso di partecipazioni non totalitarie di A in X, può prevedere:

a.1) il consolidamento **GALE** (si veda la fig. 4): alla posta «Partecipazioni nella società X» sono sostituiti gli importi integrali (100%) delle attività e delle passività della X anche se la percentuale di partecipazione (x%) di A in X è inferiore al 100%. Apposite voci — nel bilancio consolidato — evidenzieranno i rapporti del gruppo con le minoranze azionarie della X, in caso di partecipazioni non totalitarie; il capitale netto del gruppo coincide con quello della sola capogruppo;

a.2) il consolidamento **PROPORZIONALE**: alla posta «Partecipazioni nella società X» (in percentuale x% del capitale sociale della X) è sostituita la corrispondente percentuale delle attività e delle passività della X, sempre, tuttavia, analiticamente considerate.

b) *Assestamento sintetico.* Questo metodo prevede che la voce «Partecipazioni nella società X» non sia sostituita dalle attività e dalle passività del capitale di funzionamento della X ma sia, semplicemente, rivalutata, onde portare il suo valore a

coincidere con la corrispondente percentuale di valore del capitale netto della controllata. Questo metodo, che deriva dalla omonima procedura («equity method») di tenuta del conto «Partecipazioni» è anche denominato: *metodo del patrimonio netto* o *equity method*.

I diversi metodi di assestamento esaminati sono in genere applicati nei seguenti termini:

a) per l'assestamento delle *partecipazioni di maggioranza* nei gruppi di struttura gerarchica (a stella o a catena) si segue il consolidamento «analitico globale»;

b) per l'assestamento delle *partecipazioni di minoranza* si segue il consolidamento «sintetico» (equity method) o, a scelta, il consolidamento «analitico proporzionale»;

c) per le *partecipazioni di minoranza paritetiche* in aziende gestite in forma associata con altre aziende non del gruppo (associazioni in partecipazione o joint ventures) si segue il consolidamento «analitico proporzionale»;

d) per le *partecipazioni di minoranza* ma di ammontare irrilevante si mantiene il valore ad esse originariamente attribuito nel bilancio della azienda che le detiene; valore corrispondente, generalmente, al «valore di costo» (cost method).

V.7. Il computo e l'interpretazione delle differenze di consolidamento

Consideriamo, ora, il secondo dei problemi del consolidamento: la determinazione, l'interpretazione e la riclassificazione delle differenze di consolidamento.

Se l'assestamento è svolto con il metodo «analitico globale» può accadere che il valore attribuito alle «Partecipazioni nella società X», da parte della società A controllante, non corrisponda alla proporzionale quota del capitale netto nella società X; la sostituzione delle attività e delle passività della X al valore delle partecipazioni detenute dalla A comporta la quantificazione di «differenze di consolidamento», la cui entità dipende dal valore attribuito alle partecipazioni e da quello attribuito al capitale di funzionamento della X. Tali differenze troveranno annotazione nel conto: **MAGGIOR VALORE DELLE PARTECIPAZIONI RISPETTO AL NETTO DELLA PARTECIPATA** o, semplicemente, **DIFFERENZE POSITIVE DI CONSOLIDAMENTO**.


Due sono gli aspetti da specificare:

1. chiarire la natura delle differenze di consolidamento;
2. definire la data e la base di computo.

Le *differenze di consolidamento positive* (valore delle partecipazioni «superiore» alla percentuale del capitale netto della partecipata) possono derivare:

Fig. 4 - L'assestamento analitico globale.

Siano A, partecipante, e X, partecipata, le unità di gruppo. Sia $x\%$ la percentuale di partecipazione di A in X. Per redigere lo Stato Patrimoniale consolidato del gruppo (A + X) si segue la procedura appresso indicata (salve le altre rettifiche).



a) da sottovalutazione del netto della partecipata, conseguente a sottovalutazioni di alcune attività o a sopravvalutazioni di alcune passività del capitale di funzionamento;

b) da acquisizione delle azioni ad un valore che abbia tenuto conto dell'avviamento della partecipata;

c) da «cattivo affare» della partecipante.

Nel secondo caso le differenze positive di consolidamento, anziché con l'utilizzo del conto **MAGGIOR VALORE DELLE PARTECIPAZIONI RISPETTO AL NETTO DELLA PARTECIPATA** sono iscritte nel bilancio consolidato impiegando il conto **AVVIAMENTO DA CONSOLIDAMENTO** (o **GOODWILL FON-ON-CONSOLIDATION**).

Le *differenze negative di consolidamento* (valore delle partecipazioni «inferiore» alla percentuale del capitale netto della controllata) possono avere genesi per cause simmetriche alle precedenti. Saranno annotate nel conto **MAGGIOR VALORE**

DEL NETTO DELLA PARTECIPATA RISPETTO AL COSTO DELLE PARTECIPAZIONI (O AVVIAMENTO NEGATIVO O RISERVA DI CONSOLIDAMENTO).

La procedura di calcolo delle differenze di consolidamento è esposta in fig. 5.


Per la loro natura le differenze di consolidamento dovrebbero essere computate — confrontando il costo delle partecipazioni con il netto della partecipata — *all'atto* dell'acquisto delle partecipazioni di controllo.

In questo caso, però, poiché l'assestamento

avviene, di fatto, al 31 dicembre (o comunque alla data di formazione del bilancio consolidato), dall'ulteriore confronto tra il costo delle partecipazioni ed il netto della partecipata al 31/12 potrebbero quantificarsi ulteriori differenze di consolidamento da annotare nel conto DIFFERENZE DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DI CHIUSURA.

Queste avrebbero la funzione di evidenziare le variazioni intervenute nel netto della partecipata e nelle partecipazioni (distribuzione dividendi, copertura perdite, aumento capitale) nel periodo

Fig. 5 - Computo delle differenze di consolidamento.



successivo all'acquisto del controllo da parte della partecipante. Le ulteriori differenze di consolidamento potrebbero essere, a loro volta reinterpretate ed iscritte sotto altre voci.

V.8. Il trattamento delle differenze di consolidamento

È fondamentale distinguere nel bilancio consolidato le differenze di consolidamento positive dalle negative, evitando ogni compensazione tra le due classi di valori.

Le «differenze positive» di consolidamento trovano, in genere, iscrizione tra le attività del bilancio consolidato.

Se esse fossero originate da sottovalutazione di alcune attività della consociata, potrebbero, allora, in parte, essere «utilizzate» per la rivalutazione di tali attività.

Solo la differenza residua sarà iscritta autonomamente nello Stato Patrimoniale consolidato.

Se la differenza residua è giustificabile in termini di avviamento (goodwill), essa sarà ammortizzabile, nel bilancio consolidato dei successivi esercizi, entro un congruo numero di anni (solitamente 5 anni).

Se tale differenza avesse, invece, significato di minusvalenza da svalutazione delle partecipazioni, in quanto acquisite ad un prezzo troppo elevato rispetto alla consistenza economica della società partecipata («cattivo affare»), dovrebbe essere annotata quale componente straordinario di reddito nel dare del conto Profitti e Perdite consolidato, potrebbe anche essere mantenuta iscritta nello Stato Patrimoniale consolidato e, nuovamente, ammortizzata entro un congruo numero di esercizi.

Le «differenze negative» di consolidamento, invece, ove non utilizzate, parzialmente, per compensare eventuali svalutazioni delle attività consolidate dovrebbero essere iscritte tra i componenti del capitale netto dello Stato Patrimoniale consolidato, in quanto assumerebbero natura di plusvalenze non realizzate o di proventi straordinari («buon affare»).

V.9. Il trattamento delle minoranze azionarie

Poiché per il consolidamento si segue, in genere, la *parent company theory*, consegue che *il capitale netto del gruppo corrisponde al capitale proprio della sola capogruppo cui si sommano le quote degli utili delle controllate ad essa spettanti.*

Nell'ipotesi di partecipazione di controllo non totalitarie (percentuale di partecipazione inferiore al 100% del capitale sociale della partecipata), nel consolidamento con metodo «analitico globale» è necessario, allora, come già osservato, evidenzia-

re nel bilancio consolidato «gli interessi delle minoranze azionarie» delle società consolidate. Ciò per correggere «l'errore» commesso dalla capogruppo nell'aggregare interamente alle proprie (e non proporzionalmente) gli elementi delle attività e delle passività, nonché i componenti negativi e positivi di reddito, delle controllate pur a fronte di partecipazioni non totalitarie.

Gli interessi delle minoranze azionarie riguardano sia le *quote di utili* sia le *quote di capitale netto* (Capitale sociale e riserve) delle società cui appartengono le minoranze stesse.

Il calcolo è semplice in quanto è sufficiente computare l'ammontare dei diritti delle minoranze in proporzione alla quota di partecipazione agli utili ed al capitale, tenendo conto dell'esistenza di eventuali privilegi (fig. 5).

I diritti delle minoranze sono esplicitati nel bilancio consolidato con i conti: DIRITTI (CREDITO) DELLE MINORANZE SUL CAPITALE (accolto nell'AVERE dello Stato Patrimoniale consolidato) e DIRITTI (DEBITO) DELLE MINORANZE SUGLI UTILI (SULLE PERDITE) accolto, invece, sia nel Conto economico sia nello Stato Patrimoniale consolidati.

Facciamo osservare esplicitamente che l'accoglimento della *parent company theory* porta ad escludere dal diritto delle minoranze azionarie le quote delle differenze di consolidamento che dovessero quantificarsi in fase di assestamento. Tali differenze, infatti, sono annotate nel bilancio consolidato nel loro importo complessivo e non sono ripartite tra azionisti di maggioranza e di minoranza del gruppo.

V.10. Il problema delle partecipazioni reciproche e circolari

Si presentano «partecipazioni reciproche» quando nel gruppo (A + B) A diviene partecipante di B e B partecipante di A.

Si configurano, invece, «partecipazioni circolari» nel gruppo (A + B + C) se A detiene partecipazioni di B, B partecipazioni di C e C partecipazioni di A. La presenza di partecipazioni circolari caratterizza gruppi (o partizioni di gruppi) a catena chiusa (par. 1.15).

Per il consolidamento delle partecipazioni reciproche e circolari due sono i metodi impiegabili:

1. *il conventional method o metodo degli investimenti interdipendenti;*
2. *il treasury stock method o metodo degli investimenti interni del gruppo.*

Il primo metodo si applica quando si può ipotizzare che gli acquisti reciproci di azioni siano frutto di decisioni di investimento interdipendenti attuate dalle unità del gruppo.

Le partecipazioni reciproche sono, allora, con-

siderate quale normale rapporto interno di gruppo e, in quanto tali, devono essere eliminate.

Il capitale netto ed il reddito di gruppo sono, conseguentemente, ripartiti sulla base delle azioni non eliminate.

Il secondo metodo — il treasury stock method — trova sempre maggiori consensi. Esso ipotizza, infatti, che l'acquisto reciproco di azioni non possa che essere preordinato dal soggetto operativo di gruppo; il gruppo attuerebbe un'operazione analoga a quella di «acquisto di proprie azioni» da parte di unica società; le azioni reciproche non sono eliminate ma sono accolte nello Stato Patrimoniale consolidato in una voce autonoma: AZIONI PROPRIE DEL GRUPPO.

Il metodo sarebbe conseguente, dunque, all'entity theory ed in quanto tale dovrebbe essere preferito al precedente; anche la VII Direttiva CEE lo impone.

V.11. L'operazione di aggregazione: metodi di aggregazione

Prima di procedere all'aggregazione dei valori per la conformazione del bilancio consolidato è necessario scegliere un metodo di aggregazione vale a dire, specificare le possibili procedure di aggregazione dei valori non eliminati, cioè dei valori che, riguardando le operazioni esterne di gruppo, consentono di esprimere il risultato di gruppo ed il correlato capitale di funzionamento.

Tra i «metodi di aggregazione» ricordiamo i seguenti:

1. *consolidamento completo*: si attua il consolidamento dell'intero bilancio delle unità di gruppo, ovvero delle situazioni patrimoniali e dei conti economici delle diverse unità;

2. *consolidamento parziale*: si attua il consolidamento delle sole situazioni patrimoniali in quanto si ritiene di preminente interesse evidenziare il patrimonio di gruppo onde informare circa le «garanzie» che il gruppo può offrire ai creditori e circa la situazione finanziaria dell'entità-impresa.

V.12. L'ordine del consolidamento

In presenza di gruppi composti da più di due unità, si pone il problema operativo di come si possa procedere all'attuazione del consolidamento.

Due sono le possibilità:

- a) *consolidamento simultaneo*
- b) *consolidamento progressivo*.

Il consolidamento «simultaneo» (o «in parallelo») implica l'elaborazione in un'unica fase di tutti i bilanci delle unità del gruppo.

Esso si presenterebbe efficiente nei gruppi «a

stella»; meno nei «gruppi a catena» in quanto, in questo caso, sarebbe necessario tenere conto contemporaneamente dei valori dei rapporti infragruppo tra le diverse società, con notevole complicazione delle elaborazioni, specie di quelle volte all'assestamento delle partecipazioni.

In presenza di gruppi a catena risulta maggiormente efficiente il consolidamento «in serie» (o progressivo, o graduale). Si consolidano, innanzitutto, i bilanci delle ultime due società della catena e si ottiene un bilancio parziale di sottogruppo. Si consolida, in una seconda fase, il bilancio consolidato parziale con quello della terz'ultima società della catena.

Si procede a ritroso fino a quando non sia consolidato anche il bilancio della capogruppo.

V.13. Metodi di procedure di assestamento delle partecipazioni nella VII Direttiva

Il Legislatore europeo prevede in generale il «metodo analitico globale» secondo il quale, per ogni impresa inclusa nell'area di consolidamento:

a) si riportano nello Stato Patrimoniale consolidato gli importi integrali delle attività e delle passività (art. 18);

b) si riportano integralmente nel Conto Economico consolidato i costi, i ricavi e gli altri componenti di reddito (art. 22);

c) i diritti delle minoranze azionarie sul capitale devono essere evidenziati nello Stato Patrimoniale consolidato mediante iscrizione di una voce specifica dal titolo corrispondente (art. 21);

d) i diritti delle minoranze sugli utili sono, altresì, evidenziati nel Conto Economico consolidato mediante iscrizione di una voce dal titolo corrispondente (art. 23).

È previsto anche il consolidamento «analitico proporzionale»; gli Stati membri possono autorizzarlo nel caso in cui l'impresa madre diriga l'impresa figlia congiuntamente ad altre imprese non incluse nel consolidamento (gruppo paritetico o joint venture (art. 32)).

Relativamente all'assestamento delle partecipazioni con i due metodi analitici la Direttiva così dispone (art. 19):

1) le «differenze di consolidamento» emergenti dall'assestamento sono imputate, ove possibile, direttamente alle voci dello Stato Patrimoniale consolidato che risultino sopra o sottovalutate;

2) il calcolo delle differenze di consolidamento si attua con riferimento alla data del consolidamento; gli Stati membri possono, tuttavia, «autorizzare», o «prescrivere», che il calcolo sia attuato alla data di acquisto delle partecipazioni di maggioranza (o della quota che consenta di acquisire la maggioranza);

3) le differenze di consolidamento che residuano dopo l'attribuzione alle singole voci di bilancio

devono essere riportate nello Stato Patrimoniale consolidato in una voce autonoma dal titolo corrispondente;

4) gli Stati membri possono autorizzare la compensazione tra differenze positive e negative di consolidamento;

5) le differenze di consolidamento positive residue sono trattate secondo le norme previste dalla IV Direttiva per l'«avviamento», cioè ammortizzate entro cinque anni, salvo maggiori termini autorizzati (art. 30);

6) le differenze di consolidamento positive, possono, se gli Stati membri l'autorizzano, essere detratte esplicitamente dalle riserve nello Stato Patrimoniale consolidato;

7) le differenze di consolidamento negative (riserve di consolidamento) devono essere iscritte tra le riserve; possono, tuttavia, essere iscritte nel Conto Economico consolidato:

(i) se corrispondono a previsioni di future perdite di esercizio;

(ii) se corrispondono ad una plusvalenza realizzata (art. 31).

Nell'ipotesi di partecipazione in società non controllata sulla quale l'impresa partecipante può, però, esercitare un'«influenza notevole» (tale influenza è presunta nel caso di partecipazione in misura non inferiore al 20% dei diritti di voto) è previsto l'assestamento con l'«equity method» o con il «cost method» (art. 33).

Se l'impresa associata redige un proprio bilancio consolidato, l'equity method si sviluppa tenendo conto del patrimonio netto dello Stato patrimoniale consolidato.

V.14. Compensazioni ed eliminazioni nella VII Direttiva

Devono essere «compensati» (art. 26) sia i debiti ed i crediti sia i costi ed i ricavi sorti per rapporti tra imprese di gruppo.

Devono essere «eliminati» gli utili interni; l'eliminazione deve essere, normalmente, totale. Gli stati membri possono autorizzare un'eliminazione proporzionale alla percentuale di partecipazione; in questo caso, l'eliminazione sarà attuata successivamente all'operazione di assestamento delle partecipazioni.

L'eliminazione degli utili interni non si attua se la ricerca dei dati comporta spese sproporzionate o se tali utili hanno importi irrilevanti ai fini della significatività del bilancio consolidato.

V.15. Altri momenti della procedura di consolidamento nella VII Direttiva

La VII Direttiva accoglie numerose disposizioni volte a specificare altri passi o momenti della procedura di consolidamento.

Tra le molte, ricordiamo le seguenti:

a) date di chiusura non uniformi; se le date di chiusura dei bilanci da consolidare non differiscono di oltre tre mesi da quello della casa madre, il consolidamento può essere attuato normalmente. Se la differenza di date è superiore a tre mesi, il consolidamento si attua sulla base di «bilanci intermedi»;

b) data di consolidamento diversa; se la maggior parte delle imprese figlie hanno bilanci che chiudono ad una data diversa da quella del bilancio della impresa madre, gli Stati membri possono autorizzare la redazione del consolidato alla data di chiusura dei bilanci delle imprese figlie (art. 27);

c) variazioni nell'area di consolidamento; è necessario che i bilanci consolidati di successivi anni siano confrontabili; per questo, nell'ipotesi di variazioni consistenti nell'area di consolidamento, è necessario sia garantita la comparabilità, redigendo eventualmente un bilancio di apertura «adattato» (art. 28);

d) valutazioni e schemi uniformi: i bilanci delle imprese da consolidare devono essere redatti con schemi e metodi di valutazione uniformi; in caso contrario è necessario rivalutare le poste difformi con i metodi seguiti per il consolidamento (art. 29);

e) valutazioni fiscali; le rettifiche di valore attuate dalle imprese consolidate per scopi meramente fiscali devono essere eliminate in fase di consolidamento, salvo deroghe (art. 29);

f) imposte latenti; devono essere evidenziate nel bilancio consolidato;

g) partecipazioni reciproche; devono essere considerate come azioni proprie del gruppo ed essere iscritte autonomamente nel bilancio consolidato (art. 19).

PUNTO SESTO: IL BILANCIO CONSOLIDATO

VI.1. Il bilancio consolidato quale bilancio del gruppo

La procedura di consolidamento si conclude con la formazione dell'effettivo documento rappresentativo dell'intera economia del gruppo.

Quando il bilancio consolidato deve essere redatto obbligatoriamente, di necessità dovrà essere accompagnato da un sistema di documenti atti a fornire informazioni di per sé non evidenti e non ottenibili dalla lettura dello Stato Patrimoniale e del Conto economico consolidato.

Ricordiamo i principali:

1) l'allegato esplicativo e/o le note a bilancio; saranno comprese in questo documento, se non presentate a parte, anche le «note procedurali» di

S
P
E
C
I
A
L
E

consolidamento;

2) la relazione sulla gestione del gruppo; insieme con l'allegato esplicativo questo documento ha la funzione di spiegare e giustificare le valutazioni attuate e di dare un fedele resoconto degli «affari» del gruppo;

3) l'elenco delle partecipazioni e l'elenco delle unità comprese nell'area di consolidamento;

4) la relazione di revisione e certificazione, se necessaria, volta a certificare i valori di bilancio;

5) un prospetto di flusso dei fondi, o «rendiconto finanziario» del gruppo;

6) un prospetto di dinamica delle poste del capitale netto di gruppo.

L'insieme di questi ultimi documenti trasforma il mero bilancio contabile (Stato Patrimoniale e conto Profitti e Perdite consolidati) in un vero rendiconto aziendale di gruppo.

VI.2. Struttura del bilancio consolidato nella VII Direttiva

Le imprese obbligate al consolidamento devono redigere un bilancio consolidato di gruppo, per tutte le società figlie rientranti nell'area di consolidamento, composto dai seguenti documenti:

- 1) lo Stato Patrimoniale consolidato
- 2) il conto Profitti e Perdite consolidato
- 3) l'allegato al bilancio
- 4) la relazione consolidata della gestione del gruppo
- 5) la relazione delle persone abilitate al controllo dei conti.

I documenti da 1) a 3) formano un tutto inscindibile (art. 16).

VI.3. Il «consolidato» in Italia

Attualmente nel nostro Paese il bilancio consolidato rientra tra i bilanci volontari; non è imposto infatti, l'obbligo generalizzato della sua elaborazione alle società in genere.

Tre sono però le eccezioni:

- a) i gruppi pubblici;
- b) i gruppi la cui capogruppo è una società quotata in borsa;
- c) i gruppi editoriali.

I *gruppi pubblici* sono stati tra i primi a redigere il bilancio consolidato; l'IRI lo predisponneva, seppure in forma parziale, già nel 1954. Numerose circolari del Ministero delle Partecipazioni Statali, susseguitesisi dal 1959 al 1977, hanno disciplinato sia l'obbligo sia le procedure di formazione del bilancio consolidato per i gruppi pubblici. Sono stati previsti schemi obbligatori.

Relativamente alle *società quotate*, ricordiamo che a partire dal 1982, la Commissione Nazionale per le società e la borsa, avvalendosi dei poteri a

lei conferiti dall'art. 1/3 della Legge 216/74 ha imposto la redazione del bilancio consolidato a numerose società capogruppo con azioni quotate in borsa. Il bilancio consolidato deve essere messo a disposizione del pubblico presso la sede della società con l'obbligo di rilasciarne copia a chiunque ne faccia richiesta. È altresì trasmesso ai comitati direttivi degli agenti di cambio di tutte le borse valori.

I *gruppi editoriali*, infine, devono redigere il bilancio consolidato secondo gli schemi previsti dall'art. 8 del D.P.R. 8 marzo 1983 n. 73 in attuazione della legge 5 agosto 1981 n. 416, art. 7.

PUNTO SETTIMO: UN ESEMPIO

VII.1. I bilanci da consolidare

Al 31 dicembre dell'anno 19X0 i bilanci delle società A ed X, formanti un gruppo operativo, si presentano come segue:

SP A

Attività (altre)	1.300	Passività (altre)	2.120
Terreni	1.120	Debiti VS/X	200
Partecipazioni (80% di X)	700		
Finanziamenti a X	1.000	Capitale sociale	1.000
		Riserve	600
		Utile	200
Totale	4.120	Totale	4.120

SP X

Attività (altre)	3.000	Passività (altre)	1.050
Rimanenze Mag.	350	Finanziamenti A	1.000
Crediti da A	200		
		Capitale sociale	600
		Riserve	600
		Utile	300
Totale	3.550	Totale	3.550

PP A

Costi da terzi	2.100	Ricavi vendite a terzi	1.500
		Ricavi vendite a X	550
		Interessi attivi da X	150
Utile	200	Dividendi da X	100
Totale	2.300	Totale	2.300

PP X

Costi acquisti da terzi	1.350	Ricavi da terzi	1.880
Costi acquisti da A	550	Plusvalenze su terreni	120
Interessi passivi ad A	150	Rimanenze finali	350
Utile	300		
Totale	2.350	Totale	2.350

VII.2. Le informazioni necessarie e le operazioni di consolidamento

Il soggetto che sviluppa il consolidamento dispone dei seguenti dati suppletivi richiesti tramite le direttive unitarie per tempo impartite:

a) acquisto partecipazioni in data 1/1/19X0; alla data di acquisto il capitale netto della X era così formato (dato desunto dalla contabilità generale della X):

Capitale Sociale	600
Riserve e Utili	<u>750</u>
Totale	1.350

b) nel 19X0 la A ha acquistato da X un terreno, già detenuto come tale dalla X e valutato nel bilancio di questa: 1.000; prezzo pagato: 1.120; X ha realizzato una plusvalenza pari a 120 (dati desunti dalla contabilità generale di X e di A);

c) nelle rimanenze finali di X sono comprese rimanenze di materie acquistate dalla A; il margine di negoziazione è pari a 30 (dato desunto dalla contabilità industriale di A);

d) il consolidamento non è attuato che per fini interni. Non sono, perciò, «intaccati» i diritti delle minoranze sugli utili interni.

Procede al consolidamento:

- 1) assestando le partecipazioni, evidenziando:
 - l'avviamento da consolidamento
 - i diritti delle minoranze azionarie;
- 2) compensando i valori di:
 - acquisti/vendite (escluso il valore dell'immobilizzazione tecnica)
 - debiti e crediti commerciali
 - debiti e crediti finanziari
 - interessi attivi/passivi
 - dividendi-riserve;
- 3) eliminando:
 - i margini delle rimanenze
 - la plusvalenza realizzata da X sulla negoziazione del terreno.

Presenteremo nel seguito i calcoli relativi alle rettifiche di consolidamento svolti sulla base di un prospetto di consolidamento a struttura orizzontale.

VII.3. Le elaborazioni di consolidamento

Le elaborazioni di consolidamento sono state svolte nell'ordine appresso indicato (i numeri delle elaborazioni corrispondono a quelli di riferimento indicate nelle colonne D e A delle rettifiche nel prospetto di consolidamento).

1) *Assestamento delle partecipazioni* (prima fase). Computo della differenza di consolidamento alla data dell'acquisto:

— Costo acquisto partecipazioni all'1/1	700
— 80% del Capitale Netto di X all'1/1 (80% di 1.350)	<u>- 1.080</u>
Differenza negativa di consolidamento	- 380

Il soggetto che sviluppa il consolidamento decide di annotarla nel conto RISERVA DI CONSOLIDAMENTO che iscrive nel prospetto di consolidamento, quale nuova voce in calce a quelle del bilancio di A ed X.

2) *Assestamento delle partecipazioni* (seconda fase). Computo dell'ulteriore differenza di consolidamento alla data di chiusura:

— Netto di X al 31/12 (escluso l'utile)	1.200
— Netto di X all'1/1	<u>1.350</u>
Decremento del netto	- 150
— 80% di tale Decremento	<u>120</u>

Corrisponde ad un'ulteriore differenza di consolidamento. Viene annotata nel conto DIFFERENZA FINALE DI CONSOLIDAMENTO iscritta nel prospetto di consolidamento tra i conti di rettifica.

3) *Assestamento delle partecipazioni* (terza fase). Annullamento del valore delle PARTECIPAZIONI, del CAPITALE SOCIALE e delle RISERVE della X, con evidenza dei diritti delle minoranze azionarie della società X (mX):

— Diritti delle minoranze di X su capitale e riserve: 20% di 1.200	<u>240</u>
--	------------

annotato nel conto DIRITTI DI mX SUL CAPITALE, iscritto tra i conti di rettifica (*Nota*: le tre fasi dell'assestamento devono essere considerate unitariamente ai fini delle rettifiche).

4) *Assegnazione dell'Utile* della società X alla A ed alle minoranze azionarie di X:

- 80% dell'utile assegnato alla A annotato 240 nel conto UTILE DI X ASSEGNATO AD A, iscritto tra i conti di rettifica
- 20% dell'utile di X spettante alle mX 60 annotato nel conto DIRITTI mX SULL'UTILE, iscritto tra i conti di rettifica
- storno dell'UTILE DI X nello SP di X.

Poiché il bilancio consolidato deve essere bilancio interno, l'intero utile nominale di X, pari a 300, è stato ripartito tra la A e la mX. Se il bilancio consolidato fosse stato bilancio «pubblico» del gruppo, l'assegnazione avrebbe dovuto riguardare l'utile residuo di X dopo l'eliminazione dei margini interni delle rimanenze (vedi successivo punto 11) e sulle negoziazioni di immobilizzazioni (vedi punto 13).

5) *Compensazione dei COSTI ACQUISTO DA A con i RICAVI VENDITE A X.*

6) *Compensazione dei CREDITI COMMERCIALI DA A con i DEBITI COMMERCIALI VS/X.*

7) *Compensazione dei FINANZIAMENTI (a X) ATTIVI con i FINANZIAMENTI (da A) PASSIVI.*

8) *Compensazione degli INTERESSI ATTIVI DA X con gli INTERESSI PASSIVI AD A sui finanziamenti.*

9) *Compensazione dei DIVIDENDI DA X con le DIFFERENZE FINALI DI CONSOLIDAMENTO.* Questa procedura di compensazione dei dividendi assegnati alla A è motivata dalla considerazione che il netto della X, successivamente all'acquisto delle partecipazioni, è variato in prevalenza per assegnazione dei dividendi accolti tra le RISERVE DI X (il cui importo è appunto entrato nel computo delle differenze di consolidamento sia iniziali sia finali). Le differenze finali di consolidamento si possono ritenere originate, quindi, da riduzione di riserve della X per assegnazione dividendi; devono essere, di conseguenza, compensate, appunto, con i dividendi assegnati. La rettifica è duplice; oltre alla precedente è necessario rettificare anche l'UTILE DI A

sia nello stato patrimoniale sia nel conto Profitti e Perdite (in totale, nelle colonne delle rettifiche, sono annotati 4 importi rettificativi).

10) *Eliminazione dei margini nelle rimanenze di X da iscrivere nel conto Profitti e Perdite consolidato (si rettifica contemporaneamente l'UTILE (DI GRUPPO) nel Profitti e Perdite).*

11) *Eliminazione dei margini nelle rimanenze di X da scrivere nel conto Stato Patrimoniale consolidato (si rettifica, contemporaneamente l'UTILE DI X ASSEGNATO AD A che risultava comprensivo del margine annullato; l'utile spettante alle minoranze non deve, naturalmente, essere modificato).*

12) *Eliminazione dal conto Profitti e Perdite consolidato delle PLUSVALENZE su cessione di immobilizzazioni realizzate dalla X ma non realizzate dal gruppo (si rettifica l'UTILE (DI GRUPPO) nel Profitti e Perdite).*

Fig. 6 - Prospetto di consolidamento a struttura orizzontale

Conti	Società A		Società X		Rettifiche		Valori Consolidati	
	D	A	D	A	D	A	D	A
<i>di Stato Patrimoniale</i>								
Attività (altre)	1.300		3.000				4.300	
Terreni	1.120					(13) 120	1.000	
Partecipazioni (80%)	700					(3) 700	—	
Finanziamenti (a X) Attivi	1.000					(7) 1.000	—	
Rimanenze finali			350			(11) 30	320	
Crediti da A			200			(6) 200	—	
Passività (altre)		2.120		1.050				3.170
Debiti Vs/X		200			(6) 200			—
Finanziamenti (da A) passivi				1.000	(7) 1.000			—
Capitale Sociale		1.000		600	(3) 600			1.000
Riserve		600		600	(3) 600			600
Utile		200		300	(4) 300			100
					(9) 100			
Totali	4.120	4.120	3.550	3.550				
<i>di Profitti e Perdite</i>								
Costi da terzi	2.100		1.350				3.450	
Costi Acquisto da A			550			(5) 550	—	
Interessi Passivi ad A			150			(8) 150	—	
Utile	200		300			(10) 30	250	
						(12) 120		
						(9) 100		
Ricavi Vendite a terzi		1.500		1.880				3.380
Ricavi Vendite a X		550			(5) 550			—
Interessi attivi da X		150			(8) 150			—
Dividendi da X		100			(9) 100			—
Plusvalenze su terreni				120	(12) 120			—
Rimanenze finali				350	(10) 30			320
Totali	2.300	2.300	2.350	2.350				
<i>di Rettifica per consolidamento</i>								
Riserva di consolidamento						(1) 380		SP 380
Differenze di consolid. (31/12)					(2) 120	(9) 100	SP 20	
Diritti sul capitale						(3) 240		SP 240
Diritti sull'utile						(4) 60		SP 60
Utile di X assegnato ad A					(11) 30	(4) 240		SP 90
					(13) 120			

13) *Eliminazione* dallo Stato Patrimoniale consolidato delle plusvalenze nominali accolte nel valore dei TERRENI ACQUISTATI DA X, con riduzione del valore di questo conto (si rettifica, contemporaneamente, l'UTILE di X assegnato ad A).

14) *Aggregazione* dei valori non eliminati. Si attua iscrivendo nelle ultime due colonne del prospetto di consolidamento la somma, riga per riga, dei valori delle sei colonne precedenti, somma attuata tenendo conto del segno D o A degli importi aggregati. I valori così ottenuti devono essere composti nel bilancio consolidato di gruppo.

VII.4. Il bilancio consolidato

Le due successive figure presentano il *Prospetto di Consolidamento* e il *Bilancio di Gruppo*.

In quest'ultimo documento si è ricomposto l'esercizio ed il capitale di funzionamento di gruppo. Si nota, in particolare, che l'utile di gruppo, anziché essere pari alla somma degli utili di A e di X (500), è solo di 250 del quale 60 u.m. sono assegnate alle minoranze di X e 190 spettano agli azionisti di A in quanto portatori del capitale sociale del gruppo.

La riduzione dell'utile di gruppo a sole 250 unità monetarie è giustificata dalla eliminazione dei dividendi di X ad A (100), delle plusvalenze non realizzate (120), e dei margini nominali di negoziazione accolti nelle rimanenze (30).

In effetti il consolidamento è stato attuato seguendo la *parent company theory*.

Osserviamo che la procedura si applica quasi integralmente, secondo le linee sviluppate nell'esempio, anche nel caso di gruppi a stella ed a catena.

Nel primo caso è sufficiente aggiungere nel prospetto di consolidamento le colonne necessarie ad accogliere i valori dei bilanci di tutte le società del gruppo.

Nell'ipotesi di gruppo a catena, formato dalle

società A, B e C, è sufficiente, in una prima fase, comporre il bilancio consolidato del sottogruppo comprendente le due ultime società della catena, poniamo la B e la C (che potrebbe corrispondere al bilancio della X nel nostro esempio); in un secondo tempo si attuerà il consolidamento tra il bilancio del sottogruppo (B + C) e quello della A. La procedura è reiterabile per qualsivoglia numero di società nella catena.

Fig. 7 - Bilancio consolidato

Profitti e Perdite Consolidato (A + X)

Costi	3.450	Ricavi	3.380
		Rimanenze Finali	320
Utile di Gruppo (di cui 60 alle minoranze)	250		
Totale	3.700	Totale	3.700

Stato Patrimoniale Consolidato (A + X)

Attività (altre)	4.300	Passività (altre)	3.170
Terreni	1.000	Diritti minoranze di X sul capitale	240
Rimanenze finali	320	Capitale sociale	1.000
		Riserve di utili (di A)	600
		Utile di gruppo	
		— prodotto da A	100
		— Utile di X assegnato ad A	90
		— Utile spettante a mX	190
		Riserva di consolidamento	
		— Riserva iniziale	380
		— Differenze ulteriori nette	- 20
			360
Totale	5.620	Totale	5.620